

Codice A1614A

D.D. 1 luglio 2024, n. 520

Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. PSR 2014-2022. Operazione 12.2.1 "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000". DD. n. 251/A1614A del 15/04/2024. Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli". DD n. 196/A1614A del 26/03/2024. Domande di pagamento dei premi annui per la campagna 2024. Ulteriore proroga dei...



ATTO DD 520/A1614A/2024

DEL 01/07/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste**

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. PSR 2014-2022.

Operazione 12.2.1 "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000". DD. n. 251/A1614A del 15/04/2024. Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli". DD n. 196/A1614A del 26/03/2024.

Domande di pagamento dei premi annui per la campagna 2024. Ulteriore proroga dei termini per la presentazione di cui alla DD n. 347/A1614A del 14/05/2024.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;

visto il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato nella sua prima versione con Decisione della Commissione Europea C (2015) 7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con D.G.R n. n. 29-2396 del 9 novembre 2015;

vista la Misura 12 "Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque" del PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nell'ambito della quale è stata prevista l'attuazione dell'Operazione 12.2.1 - Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000";

vista la Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" del PSR 2014-2020 del Piemonte, ed in particolare l'Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" in attuazione di quanto disposto con l'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

vista le seguenti D.G.R.:

- n. 28-3015 del 7 marzo 2016, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative per

l'Operazione 12.2.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, demandando al Settore A1614A Foreste il compito di predisporre ed approvare il bando;

- n. 15-3064 del 21 marzo 2016, che ha adottato le disposizioni attuative per l'Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, demandando al Settore A1614A Foreste il compito di predisporre ed approvare il bando;

- n. 24-6721 del 6 aprile 2018, che ha adottato gli Indirizzi per l'attuazione dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in sostituzione delle Disposizioni attuative allegata alla D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016;

- n. 1-1569 del 26 giugno 2020, la quale ha approvato gli indirizzi e i criteri per l'attuazione del bando 2020 dell'Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, demandando al Settore A1614A Foreste il compito di predisporre ed approvare il bando;

viste le Determinazioni dirigenziali del Settore Foreste:

- n. 959 del 27 aprile 2016 di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'operazione 12.2.1. del PSR 2014-2020 e di approvazione delle Norme tecniche e amministrative per la sua attuazione, così come modificate dalla determinazione n. 2026 del 05/08/2016;

- n. 811 dell'11 aprile 2016, che ha approvato il bando 2016 per la presentazione delle domande di sostegno riferite all'Operazione 8.1.1, comprendente le Norme di attuazione;

- n. 1149 del 23 aprile 2018, che ha approvato il bando 2018 per la presentazione delle domande di sostegno riferite all'Operazione 8.1.1, comprendente le Norme di attuazione

- n. 303 del 30 giugno 2020, che ha approvato il bando 2020 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020, comprendente 8 allegati, tra i quali l'Allegato A – Norme di attuazione;

visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevedendo la proroga del periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022;

vista la versione vigente del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvata da ultimo con Decisione della Commissione Europea C(2024)1225 del 20 febbraio 2024 e recepita con D.G.R. n. 17-8405 del 08 aprile 2024;

Visti inoltre:

- il D.M. del Ministero Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (di seguito MASAF) prot. 0147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

- il Decreto legislativo n. 42 del 17/03/2023 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";

- il D.M. del MASAF prot. 180151 del 30/03/2023 "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022";

- il Decreto legislativo n. 188 del 17/03/2023 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai

beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.

Considerato che:

- l'art. 7 del D.M. del MASAF prot. 0147385 del 09/03/2023 stabilisce che, per gli interventi a superficie dello sviluppo rurale a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022, è fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento 2022/1173;
- l'art. 2, commi 4 e 1, del D.M. MASAF prot. 180151 del 30/03/2023 precisa che nel caso di modifiche ai termini di presentazione della domanda unica o delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, il termine di presentazione delle domande di modifica si intende automaticamente modificato del medesimo periodo.

Vista la D.D. del Settore Foreste n. 251 del 15/04/2024 con la quale:

- è stata fissata al giorno 15/05/2024 l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento dell'Operazione 12.2.1 del PSR 2014-2020. "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000" per la campagna 2024 e sono state pubblicate le relative norme tecniche e amministrative;
- sono stati stabiliti i termini ultimi per la presentazione telematica delle domande iniziali e di modifica;

Vista la DD del Settore Foreste n. 196 del 26/3/2024 con la quale:

- sono state approvate le "Disposizioni per la presentazione per l'anno 2024 delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui relative ad impianti realizzati tramite l'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 in attuazione dei bandi 2018 e 2020";
- sono stati stabiliti i termini per la presentazione di tali domande, fissando in particolare al 15 maggio 2024 la scadenza per la trasmissione della domanda iniziale;

Visto il Decreto Ministeriale del MASAF prot. n. 207565 del 09 maggio 2024 "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024" che stabilisce che:

- 1) per l'anno di domanda 2024, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, è posticipato al 1° luglio 2024;
- 2) per le domande presentate oltre il termine del 1° luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42;
- 3) le modifiche apportate alle domande presentate entro il 1° luglio 2024 non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 26 luglio 2024;
- 4) le domande e le modifiche presentate oltre il 26 luglio 2024 sono irricevibili.

Vista la DD del Settore Foreste n. 347 del 14/05/2024, che adegua i termini ultimi per la presentazione delle domande iniziali e di modifica delle Operazioni 12.2.1 e 8.1.1 del PSR 2014-2022 alle nuove scadenze di cui al Decreto Ministeriale del MASAF prot. n. 207565 del 09 maggio 2024 sopra riportate;

Visto il Decreto Ministeriale del MASAF prot. n. 0289235 del 28 giugno 2024 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024" che stabilisce che:

- 1) per l'anno di domanda 2024, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, è posticipato al 31 luglio 2024;
- 2) alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188;
- 3) le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto 2024 sono irricevibili.

Ritenuto pertanto di:

- 1) adeguarsi alle nuove scadenze stabilite dal D.M. del MASAF prot. n. 0289235 del 28 giugno 2024, prorogando i termini ultimi per la presentazione:
 - delle domande iniziali e di modifica dell'Operazione 12.2.1 del PSR 2014-2022 "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000" - campagna 2024 stabiliti con la Determinazione del Settore Foreste n. 251 del 15/04/2024;
 - delle domande iniziali e di modifica dell'Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" - campagna 2024 stabiliti con la Determinazione del Settore Foreste n. 196 del 26/03/2024;
- 2) fissare al **31 luglio 2024** ore 23:59:59 la scadenza per la trasmissione delle domande iniziali e delle domande di modifica, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 809/2014 e del D.M. del MASAF prot. n. 0289235 del 28 giugno 2024;
- 3) aggiornare con le nuove scadenze le "Norme tecniche e amministrative" dell'Operazione 12.2.1 del PSR 2014-2022 "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000" - campagna 2024, costituenti l'Allegato A alla DD n. 251/A1614A del 15/04/2024, così come aggiornati con DD n. 347/A1614A del 14/05/2024;
- 4) aggiornare con le nuove scadenze il paragrafo 6 delle "Disposizioni per la presentazione per l'anno 2024 delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui relative ad impianti realizzati tramite l'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2022 in attuazione dei bandi 2018 e 2020 - Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli", costituenti l'Allegato 1 alla DD 196/A1614A del 26/03/2024, così come aggiornati con DD n. 347/A1614A del 14/05/2024.

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361."

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. 30568/A1102A del 02.10.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- la D.G.R. 31 Gennaio 2024, n. 4-8114 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024".;

determina

- 1) di prorogare i termini ultimi per la presentazione delle domande iniziali e di modifica:
 - dell'Operazione 12.2.1 del PSR 2014-2022 "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000" - campagna 2024 stabiliti con la Determinazione del Settore Foreste n. 251 del 15/04/2024, così come aggiornati con DD n. 347/A1614A del 14/05/2024;
 - dell'Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" - campagna 2024 stabiliti con la Determinazione del Settore Foreste n. 196 del 26/03/2024, così come aggiornati con DD n. 347/A1614A del 14/05/2024 adeguandoli alle nuove scadenze stabilite dal D.M. del MASAF prot. n. 0289235 del 28 giugno 2024;
- 2) di fissare al **31 luglio 2024** ore 23:59:59 la scadenza per la trasmissione delle domande iniziali e delle domande di modifica, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 809/2014 e del D.M. del MASAF prot. n. 0289235 del 28 giugno 2024;
- 3) di modificare le "Norme tecniche e amministrative" dell'Operazione 12.2.1 del PSR 2014-2022 "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000" - campagna 2024, costituenti l'Allegato A alla DD n. 251 del 15/04/2024, così come aggiornati con DD n. 347/A1614A del 14/05/2024, secondo quanto riportato nell'allegato 1 alla presente Determinazione;
- 4) di sostituire il paragrafo 6 "Termini per la presentazione delle domande" delle "Disposizioni per la presentazione per l'anno 2024 delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui relative ad impianti realizzati tramite l'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2022 in attuazione dei bandi 2018 e 2020 - Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli", costituenti l'Allegato 1 alla DD 196 del 26/03/2024, così come aggiornati con DD n. 347/A1614A del 14/05/2024, con il testo riportato nell'allegato 2 alla presente Determinazione, per costituirne parte integrante.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_1_Proroga_2024_12.2.1_df.pdf
2. All_2_Proroga_2024_8.1.1_df.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

NORME TECNICHE E AMMINISTRATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO A VALERE SULL'OPERAZIONE 12.2.1 "COMPENSAZIONE DEL MANCATO REDDITO E DEI COSTI AGGIUNTIVI DA VINCOLI AMBIENTALI NELLE AREE FORESTALI DEI SITI NATURA 2000" - CAMPAGNA 2024 DEL PSR 2014-22.

Il capitolo **8.8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO** viene integralmente sostituito come segue:

< I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2024 sono fissati come di seguito:

- a) **domande iniziali**: entro le **ore 23:59:59** del giorno **31 luglio 2024**, ai sensi dell'art.7, comma 1, del D.M. 28 giugno 2024 n. 0289235;
- b) **domande di modifica**: entro le ore **23:59:59** del giorno **31 luglio 2024**, ai sensi del D.M. del 28 giugno 2024 n. 0289235. Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi da presentare è consentito modificare anche tali documenti;
- c) **domande di revoca parziale o totale** ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., il termine ultimo per la presentazione verrà comunicato successivamente. >

Il capitolo **8.12 - PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE** viene integralmente sostituito come segue:

< Come stabilito dall'art. 7 comma 3 del D.M. 28 giugno 2024 n. 0289235, alle **domande iniziali** e alle **domande di modifica** presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le **riduzioni** previste dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188: l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Le domande iniziali e di modifica (ai sensi del D.M. del 28 giugno 2024 n. 0289235) presentate oltre il 26 agosto 2024 sono **irricevibili**.

Le domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.>

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE PER L' ANNO 2024 DELLE DOMANDE
DI CONFERMA DEGLI IMPEGNI E PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI
RELATIVE AD IMPIANTI REALIZZATI TRAMITE L'OPERAZIONE 8.1.1 DEL PSR 2014-22.
IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI - BANDI 2018 e 2020**

Il paragrafo 6 "Termini per la presentazione delle domande" viene sostituito con il testo seguente:

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2024 sono fissati come di seguito:

- a) **domande iniziali**: entro le **ore 23:59:59** del giorno **31 luglio 2024**, ai sensi dell'art.7, comma 1, del D.M. 28 giugno 2024 n. 0289235;
- b) **domande di modifica**: entro le **ore 23:59:59** del giorno **31 luglio 2024**, ai sensi del D.M. del 28 giugno 2024 n. 0289235. Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi da presentare è consentito modificare anche tali documenti;
- c) **domande di revoca parziale o totale** ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., il termine ultimo per la presentazione verrà comunicato successivamente

Come stabilito dall'art. 7 comma 3 del D.M. 28 giugno 2024 n. 0289235, alle **domande iniziali** e alle **domande di modifica** presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le **riduzioni** previste dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188: l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Le domande iniziali e di modifica (ai sensi del D.M. del 28 giugno 2024 n. 0289235) presentate oltre il 26 agosto 2024 sono **irricevibili**.

Le **domande di revoca parziale e/o totale** ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco **sono irricevibili**.

La mancata presentazione della domanda di conferma nei termini stabiliti comporta la perdita dei premi relativi all'anno, ma non la decadenza della domanda iniziale. In particolare:

- il beneficiario potrà ripresentare regolarmente la domanda per la successiva annualità (e i beneficiari che negli anni precedenti non hanno presentato la domanda di conferma possono farlo per l'annualità **2024**);
- in caso di mancata presentazione della domanda di conferma, dovranno comunque essere mantenuti gli impegni sottoscritti nelle domande precedenti e nel piano di coltura, che saranno verificati dalla Regione tramite controlli in loco, effettuati a campione.

Si precisa che, nel caso in cui la domanda di pagamento dei premi annui preveda una **diminuzione della superficie rispetto a quella accertata** e oggetto di liquidazione del contributo per le spese di impianto, l'ufficio regionale accerterà consistenza e natura della diminuzione.

Oltre alle domande pervenute oltre i termini sopra indicati, saranno respinte le domande incomplete o redatte in maniera non conforme all'apposita procedura.

Il rigetto della domanda sarà comunicato all'interessato.